



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

- MAININI ELISABETTA** Presidente
- ERCOLANI GIORGIO** Relatore
- SALVO MICHELE** Giudice
-
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2972/2016
depositato il 29/04/2016

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2015/ORA00033 REGISTRO 2010
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
GRIMALDI DR. RAFFAELE
VIALE SAN MICHELE DEL CARSO, 2 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 2972/2016

UDIENZA DEL

18/05/2017 ore 15:00

N°

4249/07/17

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20-6-2017

Il Segretario
Giulio Annamaria

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ha proposto impugnazione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta indicato in epigrafe, con il quale l'Ufficio ha registrato - ai sensi dell'art. 15 lett. b) DPR 131/1986 una scrittura privata quale "cessione d'azienda".

Nei motivi di ricorso, il ricorrente ha sostanzialmente eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato, nonché l'errata qualificazione del negozio giuridico, evidenziando come la scrittura privata de qua consistesse nella mera cessione di licenza di tassista, non qualificabile pertanto come azienda.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, costituitasi in giudizio ha controdedotto ai motivi di ricorso evidenziando, sostanzialmente, come la licenza di tassista, costituendo presupposto essenziale per l'esercizio dell'attività d'impresa, debba essere qualificata come "impresa".

All'udienza fissata, sentite le parti presenti, la Commissione tratteneva il ricorso in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare fondato e, pertanto, meritevole di essere accolto.

Osserva, al riguardo, la Commissione che l'atto gravato ha ad oggetto la cessione della licenza di tassista.

Orbene, infondata appare la tesi dell'Ufficio, secondo cui detta licenza dovrebbe qualificarsi quale "azienda".

Osserva, al riguardo, la Commissione che, secondo il disposto dell'art. 2555 c.c. per azienda si intende "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".

Dunque, "carattere precipuo dell'azienda, secondo la nozione civilistica dell'istituto, è «l'organizzazione dei beni finalizzata all'esercizio dell'impresa», intesa come opera unificatrice dell'imprenditore funzionale alla realizzazione di un rapporto di complementarietà strumentale tra beni destinati alla produzione" (Sez. 1, Sentenza n. 4319 del 28/04/1998).

Nella specie, dunque, difetta nell'oggetto del negozio giuridico oggetto di traslazione, tale carattere di complesso organizzato, trattandosi della sola licenza e non di un insieme di beni strumentali.

N°2972/2016 R.G.R.

Alla soccombenza dell'Agazia delle Entrate, consegue la condanna, in capo alla stessa a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente, liquidate come da separato dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Agazia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro oltre oneri di legge e C.U.

Così deciso in Milano, 18 maggio 2017

Il Giudice estensore

Il Presidente

USO RICERCA E STUDI



COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI MILANO

SEZIONE N° 7
UDIENZA DEL 18/05/2017 ORE 15:00
R.G.RICORSI N° 2972/2016

DISPOSITIVO

Del pronunciamento emesso a fronte dei Ricorsi N° 2972/2016

proposto da:

contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

La Commissione accoglie il ricorso e condanna
l'Amministrazione tributaria al pagamento delle spese di
procedimento e di lite in cui sono state
incorse. C.V.T.